



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO FALLIMENTARE

Fall. 19/2022
Cron. 441/22

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer	Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso per la dichiarazione del fallimento, presentato da BELK-MOBIL GMBH con l'avv. Pichler Thomas di Bolzano;
- vista la legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e le successive modifiche;
- ritenuta la competenza del giudice adito in quanto la ditta individuale ha sede legale in un comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che all'udienza prefallimentare si è costituito per la ditta individuale debitrice l'avv. Luigi Petrella, depositando i bilanci semplificati degli ultimi tre anni, nonché le dichiarazioni IVA e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni riferiti all'impresa individuale debitrice,
- rilevato che sussistono i requisiti di procedibilità, posto che il credito fatto valere nella presente procedura supera i 30.000 euro ai sensi dell'art. 15, comma 8 l. fallimentare;
- premesso che l'onere di provare l'eventuale assenza congiunta dei tre requisiti di cui all'art. 1, comma 2 L.F. per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento grava sull'impresa individuale debitrice, e che al contrario quest'ultima si è limitata a depositare i bilanci redatti in regime di contabilità semplificata, da



cui è possibile evincere soltanto i dati relativi a costi e ricavi dell'impresa, così consentendo al Tribunale di verificare unicamente il mancato superamento della soglia di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) L.F. e non invece gli ulteriori due requisiti; in particolare, con riferimento alla soglia di cui all'art. 1 comma 2 lett. c), ossia all'ammontare di debiti sotto al quale l'imprenditore non è soggetto alla dichiarazione di fallimento, sarebbe stato onere del debitore depositare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, che costituisce preciso obbligo del debitore ai sensi dell'art. 15 comma 4 L.F. (“[...] il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata [...]”);

- considerato, peraltro che il debitore, nell'ulteriore termine concesso all'udienza del 10.05.2022 allo specifico scopo di depositare documentazione integrativa atta a dimostrare il possesso congiunto dei presupposti di non fallibilità, ha depositato unicamente una comunicazione inviata a mezzo e-mail dal commercialista, dott. Fabio Repele, il quale riferisce che “abbiamo verificato con l'azienda e livello patrimoniale non ha debiti verso banche e fornitori”; oltre ad essere evidente che tale dichiarazione, del tutto sfornita di prova, non è sufficiente ad evitare la dichiarazione di fallimento, va altresì evidenziato che non è neppure stato indicato il debito pari ad euro 35.654,99 (oltre spese legali per circa 5.000,00 euro, vedi sentenza allegata *sub* doc. 17 del ricorrente) nei confronti della società istante Belk Mobil GmbH, debito che non è stato contestato in sede prefallimentare, né sono stati indicati i debiti sussistenti verso l'Agenzia delle Entrate, che, dalle informazioni acquisite d'ufficio dal Tribunale, ammontano ad oltre 250.000 euro;

- considerato pertanto che dall'istruttoria prefallimentare sono emersi elementi sintomatici dello stato di insolvenza, rappresentati dal debito di oltre 250.000,00 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e da quello verso la creditrice istante pari ad euro 35.654,99 (oltre spese legali per euro 5.000,00 circa), nonché dalla circostanza che il sig. Bacchiet Andrea sia stato sottoposto a fine 2021 ad una procedura esecutiva immobiliare azionata dal creditore Gastro Einkauf Service S.r.l., conclusasi con rinuncia del creditore precedente;

- considerato pertanto che sussistono elementi da cui si possa dedurre lo stato di decozione dell'impresa individuale debitrice;



- ritenuto quindi sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per la dichiarazione di fallimento,

dichiara il fallimento

di: **BACCHIET ANDREA**, titolare dell'impresa individuale **BAK CONSULTING DI BACCHIET ANDREA** (c.f. BCCNDR72A18B1600), con sede in Bressanone (BZ), via Ignaz Seidner n. 23

nomina

giudice delegato al fallimento la **dott.ssa Francesca Bortolotti** (e, quale sostituta, la **dott.ssa Cristina Longhi**) e curatore fallimentare l'avv. **Alexia Aichner**, con studio in Brunico, via Teodone n. 1;

ordina

al fallito/legale rappresentante di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie esistenti, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti.

ordina

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati); di apporre i sigilli, salvo che ricorrano motivi d'impossibilità, inutilità e comunque inopportunità della stessa, tenuto conto della natura e dello stato dei beni, di cui dovrà eventualmente darne conto; dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza



il curatore, ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo, alla ricerca dei beni con modalità telematiche mediante l'accesso alle banche dati ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. Cpc.

Fissa

per il giorno 15/09/2022 alle ore 11:30 l'adunanza per l'esame dello stato passivo delle domande tempestivamente pervenute davanti al Giudice Delegato, comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data il progetto dello stato passivo;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata**;

avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

segnala

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita.



Il fallito/il legale rappresentante/gli amministratori/il liquidatore sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati dal giudice delegato, dal curatore o dal comitato dei creditori.

La corrispondenza di ogni genere (compresi fax ed e-mail) relativa ai rapporti compresi nel fallimento indirizzati al fallito o alla società fallita devono essere consegnati al curatore.

ordina

alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona/società fallita se non reperibile al suo indirizzo.

La sentenza va notificata per intero al P.M. ed al debitore (art. 137 CPC) ed è comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento (art. 136 CPC).

Essa è annotata presso il registro delle imprese.

Contro la presente sentenza può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano entro il termine e con le forme previste dall'art. 18 legge fallimentare.

Così deciso in Bolzano il 31/05/2022.

La Giudice est.

dott.ssa Cristina Longhi

La Presidente

dott.ssa Birgit Fischer

